



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE DI BOLOGNA
 SECONDA SEZIONE CIVILE

BOLOGNA
 N° 379/11
 N° 1084/11
 N° 437/11
 OGGETTO: INTERMED
 MOBILIPER
 DATA: 3 FEB. 2011

Composto nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Pasquale Liccardo Presidente
 Dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice
 Dott. Pietro Iovino Giudice rel.

Ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5384/2007 R.G. promossa da:

██████████, ██████████ e ██████████, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Avv. ██████████ del Foro di ██████████ e ██████████ del Foro di ██████████ con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in ██████████.

ATTORIE

CONTRO

██████████ rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ del Foro di ██████████ con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in ██████████.

CONVENUTA

OGGETTO: INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

I procuratori delle parti hanno così precisato le proprie conclusioni: per l'attore, come da istanza di fissazione di udienza ex art. 8 D. Lgs. n. 5/2003 e quindi come da atto di citazione ex art. 2 D. Lgs. n. 5/2003

461

per la banca convenuta, come da note conclusive ex art. 10 D. Lgs. 5/2003

FATTO E DIRITTO

LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La banca convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire in capo agli attori in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa.

In merito il Collegio evidenzia che i contratti di intermediazione finanziaria non possono essere fatti rientrare nella categoria dei contratti *intuitu personae*, né nella più ampia categoria dei contratti personali con ciò non potendosi escludere la successione degli eredi nel contratto-quadro in corso di esecuzione tra la banca e il defunto, cosicché l'eccezione si mostra destituita di fondamento.

SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO E NEGOZIAZIONE IN STRUMENTI FINANZIARI

L'emissione di strumenti finanziari nell'ambito dei cosiddetti collocamenti privati (*private placement*) riservati esclusivamente a investitori qualificati, se da un lato comporta ex art. 100 D. Lgs. 58/1998 l'esenzione dalle norme stabilite in materia di sollecitazione all'investimento (artt. 94 e ss. TUF e segnatamente dall'obbligo di redazione e consegna della cd. *offering circular*), dall'altro non ne impedisce la negoziazione sul mercato secondario a disposizione di qualunque investitore (compresi gli investitori privati cd. *retail* per il tramite di un intermediario abilitato).

L'*Offering circular* è il documento redatto dall'emittente ai sensi dell'art. 94 TUF ed è rivolto agli investitori istituzionali che partecipano al consorzio di collocamento del titolo; contiene informazioni sull'emittente del titolo e sui prodotti finanziari offerti al collocamento, affinché gli investitori istituzionali, che partecipano alla fase del collocamento, possano formarsi un giudizio sulla validità e convenienza della sottoscrizione dell'emissione.

La negoziazione nel mercato secondario (o su base individuale) può avvenire per conto proprio o per conto di terzi. Nel primo caso l'intermediario è titolare del titolo o del valore mobiliare, avendolo in precedenza acquistato sul mercato finanziario; nel secondo caso, invece, l'intermediario acquista sul mercato il titolo o valore mobiliare, percependo un compenso per l'attività di mediazione.

La negoziazione su base individuale nella fase del *grey market* (fase che va dall'annuncio dell'emissione alla data di regolamento degli stessi e di versamento del ricavato all'emittente) durante la quale gli investitori professionali, da una parte, acquistano i titoli dalle banche collocatrici facenti parte del consorzio di collocamento e, dall'altra, possono legittimamente negoziarli alla clientela, è pienamente legittima e non interferisce con la disciplina della cd. sollecitazione all'investimento.

Dunque pur vero che nella fase della negoziazione con gli investitori *retail* non vi sia l'obbligo per l'intermediario di consegnare l'*offering circular*, e pur vero che la negoziazione può avvenire nella fase del cd. *grey market*, va rimarcato che proprio la deroga, consentita, alla più rigorosa disciplina dei titoli oggetto di

42



sollecitazione (artt. 94 e ss. TUF) impone all'intermediario un comportamento assolutamente diligente sotto il profilo dell'informazione.

In altri termini, la negoziazione sul mercato secondario non consiste in sollecitazione all'investimento e la condotta dell'intermediario andrà piuttosto valutata in rapporto alla normativa relativa ai servizi d'investimento.

IL CONTRATTO QUADRO E LE CONSEGUENZE DELLA SUA MANCANZA

La prestazione di un servizio di investimento da parte di un intermediario finanziario presuppone la stipulazione di un contratto-quadro, in virtù del quale l'intermediario si obbliga a prestare il servizio di investimento in favore del cliente mediante l'esecuzione degli ordini di acquisto che quest'ultimo gli impartirà.

L'art. 23 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (cd. T.U.F.) rubricato "Contratti" prescrive:

1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi d'investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano, essere stipulati in altra forma. Nei casi d'inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.
2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi di investimento nè al servizio accessorio previsto dall'art. 1, comma 6, lettera f).
5. Nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera a), non si applica l'art. 1933 del codice civile.
6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

E' da ritenersi che la normativa, facendo espresso riferimento ai "contratti relativi alla prestazione dei servizi d'investimento e accessori, laddove commina la nullità per il caso dell'inosservanza della forma scritta si riferisca in modo inequivoco al (solo) contratto quadro o normativo.

Tale lettura trova definitiva conferma nell'art. 30 co. 2 lett. c) Reg. Consob n. 11522/98, che rimette all'autonomia privata, nell'ambito del contratto che ribadisce debba rivestire forma scritta, le modalità attraverso cui possono essere impartiti ordini ed istruzioni.

Dunque occorre definitivamente chiarire, aderendo ad orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che in materia di intermediazione mobiliare la forma scritta è richiesta, a pena di nullità, solo ed unicamente per il cd. contratto quadro o normativo.

I DOVERI DI CONDOTTA IMPOSTI AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Quanto al tema delle violazioni degli obblighi imposti agli intermediari finanziari la norma di riferimento è l'art. 21 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (cd. T.U.F.) rubricato "Criteri Generali", che di seguito si riporta:

"Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;

d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;

e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente." (ovviamente la sottolineatura è dell'estensore).

La norma trova attuazione agli artt. 26 e ss. del Reg. Consob n. 11522/98.

In particolare vengono in rilievo sotto il profilo degli **obblighi informativi** gravanti sugli intermediari le seguenti specificazioni di cui alla normativa regolamentare (la sottolineatura è sempre nostra):

Art. 26 Reg. Consob 11522/98: "acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire"

Art. 27 Reg. cit.: "... non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto ... a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione....."

Art.28 Reg. cit.: "1. Prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, gli intermediari autorizzati devono:

a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto

di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo art. 30 ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore;

b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'allegato n. 1.

2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle specifiche operazioni o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento."

Quanto all'obbligo dell'intermediario di valutare l'adeguatezza delle operazioni e di non dare corso ad operazioni inadeguate viene in rilievo la norma regolamentare di cui all'art. 29 Reg. Consob 11522/1998, che sotto la rubrica "Operazioni non adeguate", così recita:

"1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.

3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute."

Quanto all'obbligo dell'intermediario di non agire in conflitto di interessi deve richiamarsi l'art. 27 Reg. Consob 11522/98 che sotto la rubrica "Conflitto di interessi" recita:

"1. Gli intermediari autorizzati vigilano per l'individuazione dei conflitti d'interesse.

2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente indirettamente [...] un interesse in conflitto nell'operazione, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto il cliente sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione ed il cliente non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione. Ove l'operazione sia conclusa telefonicamente, l'assolvimento dei citati obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte del cliente devono risultare da registrazione su nastro magnetico.

3. Ove gli intermediari autorizzati, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui al precedente comma 2, utilizzino moduli o formulari prestampati, questi devono

recare l'indicazione, graficamente evidenziata, che l'operazione è in conflitto di interessi."

La specificità dei comportamenti, ai quali si devono attenere gli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento, è tale che le richiamate disposizioni non necessitano di particolare commento: gravano sull'intermediario doveri di informazione attiva (circa la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione e i successivi obblighi informativi ove il cliente insista nel voler intraprendere l'operazione, nonché circa la segnalazione per iscritto del conflitto di interessi) nonché doveri di informazione passiva (circa l'acquisizione del cd. profilo dell'investitore e sulla sua propensione al rischio, nonché circa l'acquisizione di informazioni sulle caratteristiche del servizio finanziario offerto).

E' stato d'altronde autorevolmente affermato che <<uno dei principi fondamentali nel comportamento degli intermediari nei confronti della clientela, è quello dell'acquisizione e della coerente gestione di un adeguato corredo informativo sugli strumenti finanziari e sui clienti. Gli intermediari devono acquisire un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari offerti e non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento. Gli intermediari devono inoltre acquisire dall'investitore - anche eventualmente desumendole dalle precedenti relazioni d'affari - informazioni relative alla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla sua situazione finanziaria, alla sua propensione al rischio.>> (passo tratto da audizione informale Consob alla Camera dei Deputati - Commissione Finanze, 27.4.2004).

A maggiore specificazione giova evidenziare che:

- il fatto che l'investitore possa considerarsi esperto di strumenti finanziari, perché aduso ad operazioni caratterizzato dalla ricerca di alti rendimenti, non esime l'intermediario dall'adempimento degli obblighi informativi, giacché l'esigenza di conoscere le caratteristiche dell'investimento sono proprie di qualsiasi investitore anche di quello più disposto ad affrontare i rischi (Trib. Arezzo, 16.9.2009);

- l'adeguatezza dell'operazione finanziaria conclusa per il tramite dell'intermediario deve essere valutata alla luce delle dichiarazioni rese dal cliente al momento della stipulazione del contratto quadro ed in base alle scelte d'investimento in precedenza effettuate dal cliente medesimo (in tal senso Trib. Milano 25.7.2005 n. 8671) e va valutata in concreto, con riferimento alle specifiche esigenze del rapporto, alle caratteristiche personali ed alla situazione finanziaria del cliente (cfr. Cass. civ. Sez. I, 25.6.2008 n. 17340);

- le scelte d'investimento in precedenza effettuate dal cliente possono condurre a ritenere inadeguata l'operazione finanziaria cd. in controtendenza rispetto alle pregresse scelte d'investimento (cfr. Trib. Venezia 17.10.2005).

D'altronde, l'operatività di detta regola d'adeguatezza non è esclusa ove il cliente abbia acquistato in precedenza altro titolo a rischio, perché ciò non basta a rendere operatore qualificato (in quest'ultimo senso cfr. Cass. civ. cit.)

- L'eventuale **rifiuto del cliente** di fornire all'intermediario le notizie circa la sua esperienza in materia, la situazione finanziaria, i suoi obiettivi d'investimento, non esclude l'obbligo dell'intermediario di valutare l'adeguatezza dell'operazione; in questo caso l'intermediario dovrebbe considerare una propensione al rischio minima, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, di conseguenza, obiettivi d'investimento orientati alla conservazione del capitale investito, salvo il caso in cui quelle informazioni non siano desumibili *aliunde* cioè dalle precedenti scelte d'investimento e, in generale, dal comportamento in precedenza tenuto dall'investitore (così Trib. Monza 16 dicembre 2004, nel medesimo senso Trib. Torino 16.2.2006; da ultimo con richiamo ai precedenti appena citati, Trib. Milano, sez. VI, 04 dicembre 2008, n. 14431);

- qualora l'operazione sia inadeguata l'intermediario non darà corso all'ordine d'acquisto ma comunicherà la circostanza al cliente; l'intermediario ha l'obbligo di segnalare per iscritto l'inadeguatezza delle operazioni d'investimento;

- nessun rilievo è da attribuirsi alla mancanza nell'avvertimento delle **motivazioni dell'inadeguatezza** dell'investimento, posto che le informazioni sul punto ben possono essere fornite verbalmente, non imponendo il comma 3 dell'art. 29 del reg. Consob n. 11522 del 1998 una forma specifica in ordine all'obbligo informativo in questione (in tal senso cfr. Trib. Busto Arsizio 13.2.2007; in senso conf. Trib. Mantova Sez. II, 18.3.2004);

- segnalata l'inadeguatezza dell'operazione, l'ordine allora potrà essere eseguito soltanto qualora il cliente lo abbia impartito per iscritto facendo espresso riferimento alla comunicazione; in alternativa, l'ordine potrà essere conferito anche per via telefonica o telematica registrato su supporto magnetico o informatico; anche in tal caso tuttavia dovrà farsi riferimento alla comunicazione fornita dall'intermediario;

- quanto all'obbligo dell'intermediario di consegnare il **documento sui rischi generali** trattasi di testo redatto dalla Consob che offre al risparmiatore informazioni di carattere generale sul mercato finanziario e sui rischi che le diverse tipologie di investimento comportano; esso deve essere consegnato al cliente dall'intermediario prima di iniziare le prestazioni dei servizi di investimento, quindi, prima della stipulazione del contratto quadro; tale adempimento, per giurisprudenza di merito costante non esaurisce gli obblighi informativi che gravano sull'intermediario, perchè egli dovrà, poi, fornire specifiche informazioni relativamente agli strumenti finanziari verso i quali è orientato il cliente (*ex multis* Trib. Taranto 27.10.2004 n. 2273: "L'obbligo dell'intermediario finanziario di fornire all'investitore informazioni adeguate e di segnalare l'inadeguatezza delle operazioni, non può ritenersi adempiuto con la sola consegna all'investitore del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.")

- quando l'intermediario sia titolare d'interesse in conflitto con quello del cliente ai sensi del su richiamato art. 27 Reg. Consob, è tenuto ad astenersi dal compiere l'operazione, a meno che, previa informazione scritta, il cliente non vi abbia consentito espressamente per iscritto.

- quanto all'operazione in **contropartita diretta** (trasferimento di titoli già presenti nel portafoglio dell'intermediario) dopo contrastanti pronunce giurisprudenziali (sul punto cfr. Trib. Milano 25.7.2005 n. 8671, che valutava la negoziazione per conto proprio senz'altro in conflitto di interessi, ma *contra* Trib. Mantova 3.2.2005 che negava la sussistenza di conflitto di interessi nell'operazione in contropartita diretta se non sollecitata dalla banca ed in difetto di un interesse ulteriore della banca) deve ora registrarsi (anche da parte del Tribunale di Milano) un generale orientamento fra i giudici di merito nel senso di negare la ricorrenza di un conflitto per il solo fatto della negoziazione per conto proprio (cfr. Trib. Milano 26.4.2006: *Non può considerarsi di per sé illegittima la vendita in contropartita diretta, a meno che non si provi che l'intermediario non solo abbia proposto o sollecitato l'investimento, ma abbia anche perseguito scopi ulteriori e diversi rispetto a quelli che caratterizzano la realizzazione dell'interesse del cliente; cfr. Trib. Bari Sez. III, 16.4.2007 n. 950: L'acquisto e la vendita per conto proprio di strumenti finanziari da parte della banca è un'attività legittima, essendo regolamentata dall'ordinamento giuridico - art. 1, comma 5, lett. a) del t.u.i.f., e art. 32, comma 5, del regolamento Consob - e pertanto, non integra di per sé, in mancanza di altri elementi significativi, un'attività in conflitto di interessi. Infatti, come chiarito dalla Consob, nella comunicazione n. 97006042/1997, un'ipotesi di conflitto di interessi non può essere individuata - a priori - in tutti i casi in cui l'intermediario negozia in contropartita diretta con la propria clientela strumenti finanziari, essendo necessario allegare e provare l'esistenza concreta di circostanze ulteriori rispetto alla mera negoziazione per conto proprio di titoli, al fine di poter ritenere raggiunta la prova concernente la sussistenza di un'ipotetica situazione di conflitto di interessi; cfr. Trib. Forlì 19.6.2007: La vendita di titoli in contropartita diretta non comporta di per sé un conflitto di interessi, conflitto che deve invece essere valutato in concreto verificando se l'intermediario abbia perseguito un interesse diverso ed ulteriore rispetto a quello tipico del contratto di investimento; cfr. Trib. Roma 11.10.2007: Non può affermarsi che la negoziazione sia avvenuta in conflitto di interessi ove difetti la dimostrazione che l'intermediario abbia perseguito un interesse diverso ed ulteriore rispetto a quello costituito dal corrispettivo percepito per l'attività svolta; cfr. Trib. Catania 23.1.2007: La negoziazione in contropartita diretta non è di per sé sufficiente a far ritenere la sussistenza di un conflitto di interessi laddove la compravendita si sia perfezionata sulla base di un ordine conferito spontaneamente dal cliente e manchi la prova che si sia perfezionata su suggerimento o sollecitazione dell'intermediario diretta a perseguire scopi ulteriori e diversi dalla realizzazione dell'interesse del cliente.*

Le conseguenze della violazione degli obblighi di condotta imposti agli intermediari finanziari

Ora, non è seriamente dubitabile che le norme (di rango primario o secondario), che impongono doveri di condotta agli intermediari finanziari, abbiano natura imperativa, cioè non siano derogabili neppure sull'assenso delle parti, stante il rilievo non soltanto privatistico (tutela del singolo investitore) ma anche pubblicistico (tutela del mercato e del risparmio: art. 47 Cost.) della normativa richiamata.

Tuttavia, ciò non è bastevole, a parere di questo Tribunale, per affermare (come fatto da larga parte dei giudici di merito occupatisi *ex professo* della questione: cfr. Trib. Mantova 18.3.2004 e 1.12.2004, Trib. Venezia 22.11.2004) che la violazione delle disposizioni che impongono agli intermediari finanziari regole di comportamento comporti ex art. 1418/1° co. c.c. la **nullità del contratto di acquisto**: la contrarietà a norme imperative di legge, infatti, è una sanzione postulabile solamente quando il regolamento negoziale (cioè lo stesso contratto o taluno dei suoi elementi) si pone in conflitto con disposizioni di legge non derogabili dall'autonomia privata; diversamente, se la violazione non attinge alla genesi del regolamento negoziale ma a fase antecedente o successiva i rimedi esperibili saranno altri e diversi, ma non la nullità del contratto. In altri termini i precetti giuridici che determinano nullità del contratto sono suscettibili di essere trasgrediti solo per effetto della formazione del contratto e in tale ristretto ambito deve essere mantenuta la loro operatività, pena l'eccessiva dilatazione della portata applicativa della nullità.

Orbene, nessuna delle prescrizioni comportamentali dettate dalla normativa (primaria o secondaria) in tema d'intermediazione mobiliare attinge alla fase genetica del rapporto negoziale, bensì alla fase preparatoria od esecutiva, con la conseguenza che la violazione di dette disposizioni non può costituire causa di nullità del contratto ma soltanto, ricorrendone le condizioni, d'annullamento o risoluzione e comunque di risarcimento del danno.

La violazione di una norma imperativa posta a presidio di interessi di carattere generale non è dunque argomento sufficiente, di per sé solo, a giustificare la declaratoria di nullità: occorre che la violazione della norma imperativa si realizzi per effetto della conclusione del contratto, cioè sia riferibile direttamente all'accordo contrattuale, non al comportamento dell'uno o dell'altro contraente tenuto prima o dopo la conclusione del contratto.

Nel senso, invece, che la violazione dei doveri di informazione gravanti sull'intermediario determina la **nullità - virtuale -** del contratto di acquisto ai sensi dell'art. 1418/1° co. c.c. si sono espressi: Trib. Mantova 1.12.2004, 18.3.2004, 27.4.2004, Trib. Venezia 22.11.2004, Trib. Firenze 19.4.2005, Trib. Pesaro 27.6.2005 n. 442).

Nel senso secondo cui la relativa responsabilità dell'intermediario va valutata sotto il profilo dell'inadempimento si sono espressi: Trib. Genova 2.8.2005 n. 3660, Trib. Milano 25.7.2005 n. 8671, Trib. Roma 25.5.2005 e 13.6.2005).

Nel senso che le norme comportamentali di cui alla normativa in tema di intermediazione finanziaria costituiscono una specificazione degli obblighi di informazione e correttezza ex art. 1337 e 1375 c.c., la sanzione della cui violazione non è la nullità del contratto, vedasi Trib. Torino 21.3.2005.

Recentemente, nel senso che la nullità ex art. 1418/1° co. c.c. per contrarietà a norme imperative postula che essa attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, che riguardino cioè la struttura o il contenuto del contratto, mentre i comportamenti delle parti nel corso delle trattative o durante l'esecuzione del contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale cosicché la loro eventuale illegittimità, quale che sia la natura delle norme violate, non comporta nullità del contratto (peraltro inquadrando il Supremo Collegio il tema in questione nell'ambito della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e così pervenendo a conclusioni, in ordine al *quantum* risarcitorio, di difficile comprensione) cfr. Cass. civ. Sez. I, 29.9.2005 n. 19024.

Da ultimo è da registrarsi l'arresto definitivamente chiarificatore segnato da Cass. Sez. Un. 19.12.2007 n. 26724 e 26725 secondo le quali (in base all'art. 6 l. n. 1 del 1991 applicabile *ratione temporis*) *"in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità precontrattuali, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso."*

Dopo tale arresto si registrano solo pronunce conformi anche nella giurisprudenza di merito (cfr. Corte Appello Firenze 21.5.2008 n. 800, Trib. Milano Sez. VI, 15.9.2008 n. 10961, Trib. Bari Sez. II, 6.10.2009 n. 2927).

Anche questo Tribunale aderisce all'orientamento secondo il quale non è dato inquadrare la violazione dei doveri comportamentali gravanti sull'intermediario finanziario nell'ambito della nullità del contratto, bensì dell'inadempimento (in tal senso ci pare di dovere richiamare Cass. Sez. Un. da ultimo cit. che in motivazione, dopo avere riaffermato la distinzione dogmatica tra norme di comportamento e norme di validità del contratto, enuncia: "la violazione delle prime tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può essere causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto

adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente).

Più precisamente, considerando i doveri specifici d'informazione e comportamentali a carico dell'intermediario quali aspetti essenziali e connaturali al contratto di negoziazione in strumenti finanziari a, specificamente, alle prestazioni a carico del contraente intermediario, è ben possibile considerarne la violazione come direttamente attinente all'inadempimento, con la conseguenza che i rimedi esperibili dall'investitore sono la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

Va per questa via disattesa la tesi, per vero scarsamente seguita anche in dottrina, secondo la quale l'inosservanza delle regole comportamentali poste a carico dell'intermediario finanziario dalla normativa di riferimento comporti annullabilità del contratto di acquisto per vizio del consenso (errore o dolo); cfr. Cass. civ. Sez. I, 29.9.2005 n. 19024, secondo la quale l'inosservanza degli obblighi informativi sanciti dal citato art. 6 (n.d.r. l. 1/91, ora il riferimento è all'art. 21 TUF) non è idonea ad integrare l'ipotesi di mancanza del consenso e, pertanto, non determina la nullità del contratto per la mancanza di uno dei requisiti essenziali previsti dall'art. 1325 c.c. Le informazioni che devono essere fornite preventivamente dall'intermediario non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma soltanto elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione.

Occorre precisare che in applicazione dei principi generali in tema di risoluzione per inadempimento, se da un lato non occorre l'accertamento del nesso causale tra l'inadempimento dell'intermediario ed il pregiudizio patito dall'investitore, dall'altro, occorre che l'inadempimento dell'intermediario sia di non scarsa importanza, secondo quanto imposto dall'art. 1455 c.c.; che in caso di risoluzione, se siano state incassate delle cedole, l'investitore ha diritto di trattenerle ex art. 2033 c.c. quale *accipiens* in buona fede; che nel caso d'adesione a piano di ristrutturazione del debito (es. concordato Parmalat od Ops argentina) non osta alla restituzione del capitale l'impossibilità del cliente di restituire i prodotti finanziari originari.

La domanda risarcitoria, invece, implica la prova del nesso causale tra inadempimento e pregiudizio, ovvero la prova a carico del cliente della circostanza che qualora non avesse effettuato l'investimento avrebbe impiegato il suo denaro in modo più produttivo (prova che peraltro può essere fornita anche tramite presunzioni, specie alla luce degli investimenti progressi); sul *quantum* di risarcimento inoltre incide, ex art. 1227 c.c., l'eventualità che il cliente abbia rifiutato l'adesione a piano di rientro che avrebbe consentito nell'immediato il recupero parziale dell'investimento.

SE GRAVI SULL'INTERMEDIARIO L'OBBLIGO DI INFORMARE IL CLIENTE DELL'ACCRESCIUTO RISCHIO DELL'INVESTIMENTO

Sul punto deve rilevarsi che mentre il cd. Decreto Eurosim e il cd T.U.F. enunciano che grava sugli intermediari l'obbligo di comportarsi con diligenza e correttezza nell'interesse del cliente (oltre che per l'integrità del mercato) (artt.17 d Lgs. 415/96 e 21 lett. a D. Lgs. 58/98) e che i medesimi intermediari devono adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sugli strumenti finanziari e sul denaro affidato (art. 17 lett. e cit.) ovvero sui beni affidati (art. 21 lett. e cit.), i Regolamenti Consob di attuazione impongono all'intermediario obblighi di informazione circa rendimento e prospettive dei titoli solo nel contesto del servizio di gestione di portafogli di investimento (artt. 5 Reg. Consob 10943/97 e 28 co. 4 Reg. Consob 11522/98) o in relazione agli strumenti finanziari derivati (artt. 5 e 28, co. 3, cit.).

Sulla via di tale apparente contrasto si sono registrate pronunce di risultato opposto (in senso negativo rispetto al quesito posto cfr. Trib. Savona, 13.5.2005, Parma 16.6.2005, Mantova 14.4.2005; in senso positivo Trib. Roma 25.5.2005). Seppure debba rimarcarsi il diverso grado che le norme richiamate occupano nella gerarchia delle fonti normative, laddove i decreti legislativi hanno rango primario e le disposizioni regolamentari dell'autorità amministrativa rango secondario e sottolinearsi che il riferimento delle norme primarie alla *salvaguardia* dei diritti dei clienti non può che riferirsi alle vicende successive all'acquisto che incidono direttamente sul valore degli strumenti finanziari o del denaro investito nell'operazione, reputa questo Tribunale che la previsione rimane troppo generica perchè possa da essa evincersi l'obbligo dell'intermediario di informare il cliente dell'andamento del titolo successivamente all'esecuzione dell'ordine di acquisto, soprattutto considerando che, mentre la norma primaria si riferisce indifferentemente ad ogni operazione di investimento mobiliare, le norme regolamentari hanno previsto specifici obblighi informativi solo con riferimento agli strumenti derivati ed alle gestioni patrimoniali, così dimostrando il legislatore regolamentare un'intenzionale omissione di previsione per le mere operazioni di negoziazione collegate a deposito titoli in amministrazione.

IL CASO DI SPECIE

Nel caso di specie, l'attore lamenta che la banca tramite il proprio promotore finanziario [REDACTED] l'abbia indotto a investimenti rischiosi in obbligazioni della Repubblica Argentina, contravvenendo ai doveri informativi codificati, quanto alla prima operazione di compravendita di titoli argentini, dal D.Lgs. 415/1997 e dalla Deliberazione Consob n. 10943/97, e successivamente, quanto al secondo negozio di acquisto di bond Argentina, dal T.U.F. (D.Lgs. 58 del 24/2/1998) e dal regolamento Consob n. 11522/98. Parte attrice chiede, pertanto, dichiararsi la nullità del contratto per difetto di forma scritta o per contrarietà a norme imperative, ovvero in alternativa l'annullamento per vizio del consenso o conflitto di interessi; ovvero, in subordine, dichiarare la risoluzione per grave inadempimento della convenuta ai sensi degli artt. 1453 e segg c.c., con conseguente restituzione della sorte capitale, oltre al risarcimento del danno; infine, in ulteriore subordine, accertare la responsabilità

precontrattuale della banca convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento dei danni.

Emerge in atti che le censure attoree sono da riferirsi ad un primo acquisto di obbligazioni Repubblica Argentina effettuato il 24/9/1997, con valuta 1/10/1997, per Lit. 100.000.000 di valore nominale, con operazione in contropartita diretta (cfr. fissato bollato prodotto dalla banca, doc. 7, e ordine di acquisto prodotto dall'attrice, doc.1); nonché ad una seconda operazione di compravendita di titoli argentini effettuata in data 8/4/1999 per Lit. 100.000.000 di valore nominale (cfr. fissato bollato e ordine di acquisto prodotto dalla banca, doc. 8).

Parte convenuta contestava l'asserita nullità del contratto per difetto di forma scritta, adducendo che in data 5.5.1993 era stato sottoscritto da [REDACTED] il contratto-quadro, che costituiva la cornice negoziale entro la quale si collocavano le operazioni di acquisto di *bonds* argentini oggetto del presente giudizio.

Ciò detto deve essere disattesa la domanda di nullità del contratto per carenza di forma scritta, in quanto la stessa parte attrice ha riconosciuto, in sede di memoria conclusionale, l'esistenza di un "contratto quadro" stipulato in forma scritta, sottoscritto in data 5.5.1993 (doc. 1 di parte convenuta), benché ritenuto inadeguato rispetto ai precetti normativi vigenti alla data delle due operazioni.

Non pare potersi accogliere neppure la domanda di annullamento della prima operazione di compravendita, effettuata in contropartita diretta, per conflitto di interessi in forza della normativa vigente al momento del perfezionamento del negozio (Deliberazione CONSOB n. 10943/1997 attuativa del D.Lgs. N. 415/1997). A tale conclusione si perviene in ragione dell'ormai consolidato orientamento fra i giudici di merito nel senso di negare la ricorrenza di un conflitto per il solo fatto della vendita in contropartita diretta, a meno che non si fornisca la prova, assente nel caso di specie, che l'intermediario abbia perseguito scopi ulteriori e diversi rispetto a quelli che caratterizzano la realizzazione dell'interesse del cliente.

Va analogamente disattesa la domanda di nullità e/o d'annullamento, così come testualmente formulate e legate tra loro dalle medesime ragioni esplicate a sostegno.

Come premesso, l'eventuale carenza o inadeguatezza delle informazioni o delle operazioni d'investimento non possono portare ad alcuna pronuncia di nullità o d'annullamento, come alternativamente richieste, in quanto le carenze suddette non attengono alla fase genetica del rapporto negoziale, ossia alla struttura o al contenuto del contratto, né integrano un'ipotesi di vizio del consenso. Esse attengono piuttosto all'esatto/inesatto adempimento e, quindi, assumono rilievo sotto il diverso profilo della risoluzione, richiesta in ragione del fatto che le suddette operazioni negoziali sono state effettuate dalla banca in violazione dell'obbligo di corretta informazione, così come disciplinato dal Regolamento CONSOB 11522/98 attuativo del D.Lgs. 58/98, nonché dalla previgente disciplina dettata dalla Delibera CONSOB 10943/97 attuativa del D.Lgs. 415/96.

Più precisamente parte attrice lamenta l'inadeguatezza del "contratto quadro", sottoscritto dalle parti in data 5/5/1993, rispetto ai precetti normativi vigenti alla data delle due operazioni: in particolare in quanto esso non recava alcuna previsione sulla consegna del "documento sui rischi generali degli investimenti", che avrebbe dovuto costituire parte integrante del contratto quadro, ma nei fatti non fu mai consegnato. L'attore lamenta altresì che nessuna informazione né relativa ai rischi generali degli investimenti, né attinente al rischio specifico dei *bonds* Argentina venne fornita dalla banca al *de cuius*; rileva, infine, l'inadeguatezza della tipologia di titolo oggetto di negoziazione rispetto al profilo dell'investitore di tipo "conservativo".

In merito a tali deduzioni, la banca ha contestato l'inadeguatezza del contratto-quadro, rilevando che tale contratto, stipulato nel 1993, era predisposto nel rispetto, non solo, della normativa all'epoca vigente, ma anche, di quanto sarebbe stato successivamente disposto dall'art. 30 Regolamento CONSOB 11522/98, in particolare riportava tutte le clausole indicate ai punti a, b, c, d, e, f, della summenzionata norma regolamentare. Quanto all'omessa consegna del "documento sui rischi generali degli investimenti" la banca nulla ha rilevato. Infine, la convenuta ha contestato l'assunta inadeguatezza delle operazioni d'acquisto di titoli argentini rispetto al profilo dell'investitore di tipo "conservativo", evidenziando, al contrario, la propensione al rischio dello stesso, atteso che il percorso finanziario del [redacted] appariva caratterizzato da un rischio medio-alto, con investimenti speculativi (doc. 9 di parte convenuta).

Ciò premesso, in merito all'invocata risoluzione il Tribunale osserva in fatto e in diritto quanto segue.

La presenza di un contratto-quadro al quale devono essere ricondotti i due ordini di acquisto delle obbligazioni argentine oggi in discussione è provata documentalmente, in quanto il suddetto contratto è stato prodotto dalla banca (doc. 1). Dal documento stesso si può evincere che il contratto era predisposto nel rispetto dei principi generali e delle regole di comportamento imposte agli intermediari finanziari dall'art. 6 della legge 1. 2 gennaio 1991 n. 1, vigente all'epoca della sua stipulazione. Tuttavia, non era consegnato il "documento sui rischi generali degli investimenti", circostanza questa non smentita dalla banca e confermata dalla mancata produzione di tale documento in atti. Sul punto occorre precisare che la normativa vigente all'epoca della stipulazione del contratto-quadro nulla prevedeva in merito alla consegna del summenzionato documento. Tale obbligo è stato introdotto dalla Deliberazione Consob 30/9/1997 n. 10943 attuativa del D.Lgs. 415/1997. Per effetto della delibera CONSOB n. 11254 del 1997, l'entrata in vigore di alcune disposizioni del summenzionato regolamento CONSOB è stata prorogata. In particolare è stato posto come termine ultimo per la consegna del documento in questione il 30 giugno 1998, anche per i contratti d'intermediazione in corso d'esecuzione. Ciononostante, neppure entro tale termine, la banca ha provveduto alla consegna del documento informativo.

Da quanto sin ora rilevato deriva che senza dubbio sussiste una violazione degli obblighi informativi da parte della banca, in particolare in ragione della mancata consegna del "documento sui rischi generali degli investimenti" solo con riferimento alla seconda operazione posta in essere in data 8/4/1999, in quanto la banca non aveva provveduto ad adeguarsi alla nuova normativa che prevedeva l'obbligo di consegna del suddetto documento entro il 30 giugno 1998. Considerato che i doveri di informazione a carico dell'intermediario integrano aspetti connaturali al contratto di intermediazione finanziaria, è ben possibile considerare tale violazione come direttamente attinente all'inadempimento. Tuttavia, solo un inadempimento di non scarsa importanza può determinare la risoluzione del contratto. Al fine di vagliare la non scarsa importanza dell'inadempimento dell'intermediario finanziario, che va valutata, secondo la prevalente giurisprudenza, con un criterio di valutazione oggettivo, tenendo conto dell'interesse dell'altra parte, è opportuno verificare fino a che punto si sia spinta la violazione dei doveri di condotta ad esso imposti dalle norme vigenti all'epoca dei fatti oggetto di giudizio. Quanto agli obblighi informativi gravanti sugli intermediari, la normativa di riferimento è costituita dall'art. 17 e 18 del D.lgs. 415/96, con riferimento alla prima operazione, e dall'art. 26 Reg. Consob 1/522/98 con riguardo alla seconda. Il contratto-quadro prodotto da parte convenuta (doc. 1) è conforme ad entrambe le normative succedutesi nel tempo, fatta eccezione per la mancata consegna del documento sui rischi generali, quanto alla seconda operazione. In particolare esso contiene, in attuazione dell'obbligo di "informazione passiva" (art. 28 Reg. Consob 1/522/98), la richiesta all'investitore di notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla quale il [redacted] ha inteso sottrarsi, con formale dichiarazione di rifiuto. Tale rifiuto non esime l'intermediario dall'obbligo di fornire un'informazione specifica, né esclude quello di valutare l'adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo dell'investitore. Innanzi tutto per quanto concerne l'obbligo di fornire un'informazione specifica sui rischi delle operazioni la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte d'investimento (art. 28 n.2 Reg. cit.), parte attrice ha addotto la mancanza di una informativa specifica. Senza dubbio all'esito dell'escussione del teste [redacted] (funzionario della banca), sui capitoli di prova articolati da parte attrice, appare eccessivamente generica la prova che un'informazione adeguata sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle specifiche operazioni di compravendita di *bonds* argentini sia stata effettivamente fornita. Ciononostante il Tribunale non può tralasciare di rilevare che, in ordine alla pretesa di adeguatezza dell'operazione in ragione della mancata informativa specifica, l'acquisto di obbligazioni emesse da uno stato sovrano in un momento (aprile 1997 e aprile 1999) in cui il mercato non considerava rischioso tale tipo d'investimento, tanto che i titoli in questione erano quotati sopra la pari, non consente di ravvisare la violazione di cui all'art. 6 del reg. Consob n. 10943/97, tanto più che il default era dichiarato due anni dopo nel dicembre del 2001.

Inoltre, per ciò che attiene all'obbligo dell'intermediario di valutare l'adeguatezza delle operazioni rispetto alla tipologia di investitore (art. 29 Reg. cit.), occorre analizzare il portafoglio del cliente in epoca immediatamente antecedente, coeva e successiva agli investimenti in questione. L'anno precedente la prima operazione di compravendita di bond argentini, risultano dal prospetto storico della polizza titoli n. [REDACTED] (doc. 9 di parte convenuta) CCT ventennali, nonché un'ampia componente di investimenti azionari ([REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]). In epoca coeva ed immediatamente successiva al primo investimento il [REDACTED] procedeva all'acquisto di obbligazioni ad alto rischio emesse da paesi quali Russia, Turchia, Messico, Città di Mosca, Colombia e Brasile. Questa stessa tipologia di investimenti, caratterizzati da un profilo di rischio medio-alto, è presente nel portafoglio del [REDACTED] fino al 2003 e, pertanto, non consentono di qualificare il profilo dell'investitore di tipo eminentemente conservativo. Infine, quanto all'eventuale obbligo della banca di segnalare all'investitore il progressivo deterioramento delle condizioni finanziarie dell'Argentina, onde porlo in condizione di smobilizzare l'investimento, pare opportuno evidenziare che fra le parti non era in corso né un contratto di gestione patrimoniale né di consulenza, bensì un semplice contratto di negoziazione finalizzato all'acquisto e al disinvestimento. Per quanto a tale contratto acceda implicitamente un'attività di consulenza finanziaria deve tuttavia escludersi che gravi sull'intermediario un obbligo di monitorare l'andamento del titolo al fine di favorire il disinvestimento del cliente in caso di default. Del resto, come anticipato in premessa, reputa questo Tribunale che sia dalle norme di rango primario sia da quelle regolamentari, che disciplinano la materia, non possa evincersi l'obbligo dell'intermediario di informare il cliente dell'andamento del titolo successivamente all'esecuzione dell'ordine di acquisto, in quanto esse prevedono obblighi di informazione troppo generici.

Sulla base di tali rilievi si può concludere che, nel caso di specie, la banca ha sostanzialmente rispettato gli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente all'epoca dei due investimenti oggetto del presente giudizio. Ne consegue che la mancanza di un'informazione dettagliata e specifica e la mancata consegna del "documento sui rischi generali degli investimenti", pur violando l'art. 29 Reg. Consob 11522/1998, non integrano nel contesto appena delineato un inadempimento di non scarsa importanza.

In ordine alla domanda risarcitoria, l'insussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza conduce ad escludere *ab origine* ogni pretesa risarcitoria. Tuttavia ed a tutto concedere alla tesi attorea, pur ammettendo la non scarsa rilevanza dell'inadempimento, mancherebbe la prova del nesso causale tra l'inadempimento e pregiudizio, ovvero la prova, tutta a carico dell'attore, della circostanza che, qualora la banca avesse consegnato il documento sui rischi in generale, il cliente non avrebbe effettuato le operazioni di compravendita di titoli, ma avrebbe impiegato il suo denaro in modo più produttivo. Tale prova può essere fornita anche tramite presunzioni, specie alla luce degli investimenti

pregressi. Tuttavia, alla luce degli investimenti precedenti coevi ed immediatamente successivi effettuati dal [REDACTED], che ha proceduto all'acquisto di obbligazioni di altri paesi emergenti caratterizzate da rischio medio-alto, tale prova non può dirsi raggiunta.

Infine, in ordine alla domanda volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità precontrattuale della banca convenuta, va sottolineato che, una volta percorsa la via di ricondurre la violazione delle regole di condotta dell'intermediario al piano della responsabilità per inadempimento, occorre trarne tutte le conseguenze. In primo luogo, può osservarsi che, avendo qualificato gli obblighi di informazione come obblighi contrattuali - perché inerenti alla complessa prestazione assunta dall'intermediario con il contratto quadro - essi non atterranno più alla fase anteriore alla formazione del contratto e non potranno assumere rilievo sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, ma al più assumeranno rilievo sotto il profilo dell'esatto adempimento. Inoltre, la responsabilità precontrattuale non può venire in rilievo neppure sotto il profilo del *dolus incidens* ex art. 1440 c.c., che presuppone, a parere della Suprema Corte (Cass., sentenza n. 19024/05), la prova, da parte dell'attore, dell'esistenza di un raggiro su un elemento non trascurabile del contratto con la conseguente presunzione *iuris tantum* che, senza la condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e quindi più favorevoli. Nel caso di specie manca, *in primis* la prova di un raggiro e la natura del contratto è tale da rendere difficilmente operante la summenzionata presunzione, potendosi escludere che, con una diversa e adeguata informazione, il contratto sarebbe stato stipulato a condizioni diverse e più favorevoli al cliente.

LE SPESE DI LITE

La soccombenza completa di parte attrice impone la condanna alle spese, così come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, ogni altra contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] e [REDACTED] in qualità di eredi del padre, [REDACTED], e della madre [REDACTED] con atto di citazione notificato in data 13.03.2009 nei confronti di [REDACTED] così provvede:

RIGETTA le domande.

CONDANNA parte attorea al rimborso in favore della convenuta delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 5.750,00 di cui € 250,00 per spese, € 500,00 per competenze ed € 4.000,00 per onorario, oltre accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio della 2a sezione del Tribunale in data 1.01.2011.

Il Giudice est.
Dott. Pietro Iovino

Pietro Iovino

Il Presidente
Dott. Pasquale Liccardo

DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE IL
E PUBBLICATA NELLE FORME DI LEGGE.

Il Funzionario Giudiziario

Maria Cristina Foschini

Maria Cristina Foschini
Cancelleria

10 FEB. 2011

IL CASO.it